

## **Sentenza n. 53 depositata il 31 marzo 2021**

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Molise 9 dicembre 2019 n. 17**, recante “Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n.21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)”, **art. 3**

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art. 3** della legge della Regione **Molise n.17 del 2019**, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 8 della l.r. 21 del 2000, prevede che “Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”, anziché prevedere che “ Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n.152 del 2006”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, ritenendo che le modifiche apportate dall'art. 3 della medesima all'art. 8 della legge della Regione Molise 24 marzo 2000, n.21, intervenute in materia ambientale, riservata alla legislazione statale, siano in contrasto con l'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (codice ambientale) e in contrasto con l'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (sul procedimento amministrativo).

L'avvocatura dello Stato ha censurato le modifiche (introdotte dall'art. 3 della l.r. n.17 del 2019 sull'art. 8 della l.r. n.21 del 2000) ritenendo che le stesse non avrebbero previsto (come invece avrebbero dovuto) la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), attraverso l'adozione della conferenza dei servizi in modalità sincrona (art. 27-bis del decreto n. 152 del 2006).

Per l'avvocatura dello Stato, pertanto, la norma regionale (art.3 della l.r. 17 del 2019) dettando una disciplina in materia ambientale, riservata allo Stato e contrastando con la normativa statale sopra richiamata, porrebbe in essere la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

La corte ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che interviene sulla rubrica dell'art. 8 della l.r. 21 del 2000 sostituendo la locuzione “*Giudizio di compatibilità ambientale*” con “*Provvedimento di valutazione di impatto ambientale*” non contrasta con la normativa interposta. Viene richiamata in proposito la sentenza n. 246 del 2018, con la quale la Corte ha precisato che “*il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale bensì comprensiva di essa*”, nel senso che la decisione di concedere

altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA (art. 27-bis, comma 7, codice Ambiente).

La Corte non ha ritenuto neppure contrastare con la normativa interposta la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) che ha modificato l'autorità competente in materia di VIA sostituendo le parole "*la Giunta regionale*" con "*il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale*". E', infatti, l'art. 7, comma 5, del codice Ambiente che stabilisce essere la pubblica amministrazione, come disposto dalle leggi regionali, l'autorità competente per la VIA regionale.

E', invece, l'art. 3, comma 1, lettera c) a contrastare con la normativa interposta, disponendo che, dopo il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 21 del 2000, è inserito il seguente comma: "*2-bis. Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di via nel rispetto dei termini dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006.*"

Per la Corte, l'art.3, comma 1, lettera c) è costituzionalmente illegittimo perché richiama l'art. 27-bis cod. ambiente soltanto riferendosi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento ma non richiamando l'esame contestuale dei diversi punti di vista assunti attraverso la conferenza dei servizi in osservanza della disciplina ambientale riservata alla legislazione statale "*che rintraccia il punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro*". In materia vengono richiamate le sentenze della Corte n.106 del 2020 e n. 246 del 2018.